



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Costituzionale approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 marzo 2025 con 44 voti favorevoli:

LEGGE COSTITUZIONALE 21 MARZO 2025 n.1

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 7 DICEMBRE 2021 N.1 – LA MAGISTRATURA. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Art. 1

(Modifiche dei commi 1 e 4 dell'articolo 14 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1)

1. La rubrica dell'articolo 14 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1 è così sostituita: *“(Il Dirigente del Tribunale)”*.
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della Legge Costituzionale n.1/2021 è così sostituito:
“1. Il Dirigente del Tribunale è nominato dal Consiglio Giudiziario, tra i Magistrati di carriera con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in possesso di effettive capacità di direzione e di organizzazione, per la durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni, previa valutazione dell'attività svolta. Il Consiglio Giudiziario, con motivata delibera, può nominare il Dirigente del Tribunale fra personalità esterne alla Magistratura sammarinese di carriera, di chiarissima fama e comprovata esperienza nella direzione di strutture ed uffici giudiziari di grado elevato, per un periodo di almeno cinque anni. L'incarico ha la durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni, previa valutazione dell'attività svolta.”.
3. È abrogato il comma 4 dell'articolo 14 della Legge Costituzionale n.1/2021.
4. Ogni riferimento al “Magistrato Dirigente” contenuto nelle disposizioni di ordinamento giudiziario e nelle altre leggi e disposizioni deve intendersi riferito al “Dirigente del Tribunale”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge Costituzionale n.1/2021 e successive modifiche relative alla durata complessiva dell'incarico, si applicano anche all'incarico del Dirigente in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Art.3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi